

# L'UNIONE SARDA

Costo corrente con la posta

Costo corrente con la posta

### ASSOCIAZIONI

Anno L. 18,00 - Semestre L. 8,00 - Trimestre L. 4,50 - Mese L. 2,00  
Per l'Estero spese postali in più  
Un numero Centesimi 5 - Arretrato Centesimi 10  
I manoscritti non si restituiscono

### CAGLIARI

DIREZIONE - Viale Regina Elena (Terrapeno)  
AMMINISTRAZIONE - Viale Regina Margherita 20, p. 1.  
TELEFONO: Direzione 209 - Amministrazione 113  
TELEGRAMMI: UNIONE SARDA CAGLIARI

### INSERZIONI

Per ogni linea e spazio di linea corpo 7 in cronaca L. 3 - Dopo la firma del garante L. 150  
Ultima pagina (divisa in 12 colonne) L. 0,50 - Avvisi economici e corrispondenza privata  
L. 1 - Pagamento anticipato  
Dirigete esclusivamente all'Ufficio di Pubblicità HAASENSTEIN & VOGLER  
CAGLIARI - Corso Vittorio Emanuele N. 14 piano 2°  
ed alle sue succursali a Bari, Bologna, Catania, Ferrara, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma, Sassari, Torino, Venezia, Vicenza, e all'Estero

# La dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria

## Gli odierni provvedimenti straordinari emanati dal Governo

(SERVIZIO TELEGRAFICO DELL' "UNIONE SARDA")

(DAL SUPPLEMENTO D'IERI)

### Conflitto fra austriaci ed alpini italiani

ROMA, 22 (n. t. p.) - Il *Giornale d'Italia* pubblica che un grave conflitto ha avuto luogo alla frontiera tra i nostri alpini ed un drappello austriaco.  
I soldati austriaci, abbastanza numerosi, si sarebbero introdotti in territorio italiano e gli alpini, accortisi, li hanno inseguiti a facilitate, costringendoli a varcare un'altra volta la frontiera.

### Il Consiglio dei Ministri

ROMA, 22 (n. t. p.) - Stamane si è riunito il Consiglio dei Ministri, il quale, principiato alle 10,30, è finito alle 12,40.

### I colloqui d'oggi alla Consulta

ROMA, 22 (n. t. p.) - Oggi, alla Consulta, si sono succeduti numerosi ed importanti colloqui. Quasi tutti gli ambasciatori e ministri delle potenze belligeranti e neutre sono stati ricevuti dall'on. Sonnino, il quale, uscito dal suo dicastero alle 10,15 per recarsi al Consiglio dei ministri, vi rientrò quasi subito.

Alle 10,30 andò alla Consulta l'ambasciatore russo De Giers, che vi si tratteneva fino alle 11,40.

Lo seguì, alle 11,45, Naby bey ambasciatore della Turchia, che si tratteneva al Ministero degli Esteri fino alle 11,55 e, cinque minuti dopo, alle 12 precise, vi entrò un consigliere dell'ambasciata austriaca, che vi rimase tre quarti d'ora.

Quasi contemporaneamente vi si recò il rappresentante della Svizzera, che, entrato alla Consulta alle 12,5 vi si tratteneva fino alle 12,35.

Nota la brevità dei colloqui, nel pomeriggio, del principe di Bulow e del barone Macchio. Il primo si recò alla Consulta alle ore 15,35 e ne uscì dieci minuti dopo, il secondo vi entrò alle 16,25 e ne uscì alle 16,45. Nella stessa ora veniva ricevuto lo ambasciatore di Francia, Barrère.

### Le conferenze del Re

ROMA, 22 (n. t. p.) - Oggi, si recarono a Villa Ada, a conferire col Re il generale Zupelli e l'ammiraglio Viale. Alle 15,30 è arrivato da Napoli il Duca d'Aosta che si è recato direttamente al Quirinale.

### Una corazzata francese incrocia davanti a Genova

ROMA, 22 (n. t. p.) - Telegrammi da Genova recano che, fin dal pomeriggio di ieri, incrocia davanti a quel porto una corazzata francese, la quale è, evidentemente, incaricata di attendere al varco i piroscafi austriaci e tedeschi, che la guerra europea ha immobilizzato nel porto di Genova.

### Macchio parte stasera

ROMA, 22 (n. t. p.) - Nei circoli diplomatici si assicura che stasera, col treno della notte, partirà per l'Austria il barone Macchio.

### Il Papa per i feriti

ROMA, 22 (n. t. p.) - Il *Giornale d'Italia* afferma che, in caso di guerra, il Vaticano darà il suo contributo a vantaggio dei soldati feriti sui campi di battaglia, ponendo a disposizione delle autorità militari i migliori suoi locali, che sono attualmente destinati ad occupati dai collegi ecclesiastici.

### La dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria

ROMA, 23. (a. s.)

La "Tribuna," pubblica: **Ci consta in modo sicuro che oggi l'Italia ha dichiarato la guerra all'Austria-Ungheria.**

I passaporti furono consegnati oggi alle ore 15,30 all'ambasciatore Macchio, che lascerà Roma stasera o domattina.

L'ambasciatore d'Italia a Vienna, Duca d'Avarna, fu richiamato.

Lo stato di guerra fra l'Italia e l'Austria comincerà domani 24.

### Alla Consulta

#### I passaporti al barone Macchio

ROMA, 23 (n. t. p.) - Oggi alle ore 15,30, l'ambasciatore d'Austria, barone Macchio, si è recato alla Consulta trattenendosi con l'on. Sonnino per circa un quarto d'ora.

La *Tribuna* afferma che in questo colloquio sono stati consegnati all'ambasciatore austriaco i passaporti.

Sempre secondo lo stesso giornale, Macchio lascerà Roma stasera o, al più tardi, domattina.

#### L'Ambasciatore di Francia

ROMA, 23 (a. s.) - Verso le ore 16,45, pochi minuti dopo l'uscita dell'ambasciatore di Francia, Barrère.

Trovandosi in quel momento l'on. Sonnino a colloquio col barone Macchio, l'ambasciatore di Francia fu ricevuto dal segretario generale, commendatore De Martino.

#### L'Ambasciatore d'Inghilterra

ROMA, 23 (n. t. p.) - Alle ore 16,45, pochi minuti dopo l'uscita dell'ambasciatore di Francia, si è recato alla Consulta l'ambasciatore d'Inghilterra Sir Rennel Rodd.

Anche il diplomatico inglese fu ricevuto dal comm. De Martino.

#### Il Consiglio dei Ministri

ROMA, 23 (n. t. p.) - Alle ore 17 precise si è riunito a Palazzo Braschi il Consiglio dei ministri.

#### I Ministri al Quirinale

ROMA, 23 (n. t. p.) - Alle 8,45 si recarono al Quirinale per la firma reale i ministri. Dopo tre quarti d'ora tutti i ministri lasciarono il Quirinale, fatta eccezione dai ministri militari Zupelli e Viale, che s'intrattenero con il Sovrano in una conferenza durata un'ora.

All'uscita del presidente del Consiglio un numeroso gruppo di cittadini ha salutato con vivissimi applausi l'onorevole Salandra che si diresse a Palazzo Braschi.

#### Gli ambasciatori presso il Vaticano non partirebbero

ROMA, 23 (n. t. p.) - Già da qualche giorno s'era diffusa la voce che, allo scoppio delle ostilità, gli ambasciatori e i ministri delle potenze belligeranti, accreditati presso la Santa Sede, avrebbero lasciato Roma. Ora invece i giornali pubblicano che da fonte ufficiale si sa che il Governo italiano licenzierà o farà partire da Roma i diplomatici presso il Vaticano.

Anzi a questo proposito, nei circoli cattolici si ritiene che il Governo non violerà la legge delle guarantee, ma anzi applicherà l'art. 11 della legge del 1871, con la tradizionale formula italiana, sia per quanto concerne la lettera come lo spirito della disposizione.

Se perciò gli ambasciatori presso il Vaticano lasceranno la capitale, significherà che essi disporono spontaneamente e liberamente.

La Direzione Romana dell'Azione Cattolica ai cattolici romani

ROMA, 22 (n. t. p.) - I giornali recano che la Direzione Romana dell'Azione Cattolica, ha votato da ordine del giorno affermando essere dovere dei cattolici italiani di affrontare l'evento, cui la Patria è chiamata per il raggiungimento delle nazionali aspirazioni e dei nuovi destini.

L'ordine del giorno invoca la provvidenza per la vittoria della armi italiane, la quale sarà duratura, la pacificazione dei popoli in base alla giustizia ed al principio della nazionalità ed assicura il libero cammino verso le conquiste della civiltà cristiana.

### Decreti di carattere economico

ROMA, 23 (a. s.) - Fra i decreti firmati stamane da S. Maestà il Re, due riguardano provvedimenti di carattere economico, intesi ad agevolare il credito nel periodo della guerra.

Col 1° di questi decreti vengono aumentate le anticipazioni consentite a favore delle casse di risparmio ordinarie e verso pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e cartelle fondiarie e si ammettono a garanzia di siffatte operazioni anche le delegazioni sulla sovrappiosta e sui contributi consorziali, rilasciate da province, comuni e consorzi.

Le Società cooperative di credito e Casse rurali cooperative che ricevono depositi a risparmio avranno facoltà di ricorrere per anticipazioni al detto fondo di biglietti, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie delle Casse di risparmio ordinarie.

Col 2° degli accennati decreti è autorizzato l'aumento, fino a 40 milioni del capitale del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, costituito, a tenore del R. decreto 20 dicembre 1914 dai tre Istituti di emissione, da alcune Casse di risparmio del Monte dei Paschi di Siena e dall'Istituto delle Opere Pie di S. Paolo in Torino.

A formare l'aumento del detto capitale potranno contribuire altre Casse di risparmio, e, occorrendo, Istituti di credito ordinario e popolare. Così le operazioni del Consorzio potranno raggiungere complessivamente la somma di 400 milioni di lire, ma non dovranno eccedere dieci volte il valore del capitale versato. E le operazioni, sin qui limitate allo sconto di cambiali con la garanzia di titoli industriali, potranno estendersi anche alla ammissione del pegno di materie prime provenienti dall'estero, ed anche di materie semi-manufatte e manifatte, non soggette a sensibili oscillazioni di prezzo né a facile deperimento.

Il Consorzio potrà pure scontare: Note di pegno di magazzini generali legali, società e ditte industriali, senza la garanzia sussidiaria del pegno di titoli e di mercanzie, purché le cambiali stesse

### La cessazione dei servizi postali con l'Austria-Ungheria

ROMA, 23 (a. s.) - Il Ministero delle Poste e Telegrafi comunica: Cessano da oggi i servizi postali con l'Austria-Ungheria.

Gli oggetti e i valori accettati per l'Impero Austro-Ungarico si restituiranno ai mittenti, seguendosi le norme vigenti.

### L'op. Pais colonnello dell'esercito

ROMA, 23 (n. t. p.) - Il *Messaggero* reca che, dietro sua domanda, il deputato del collegio d'Ozieri, il venerando on. Pais, è stato chiamato in servizio col grado di colonnello.

### Il Duca d'Aosta raggiunge il suo corpo d'armata

ROMA, 23 (a. s.) - Il Duca d'Aosta, accompagnato dai suoi aiutanti di campo e di bandiera, è partito stasera.

Il Duca d'Aosta si è recato a raggiungere il Corpo d'Armata che comanda.

### L'entusiasmo dei richiamati romani

ROMA, 23 (n. t. p.) - La città è animatissima. Da tutte le fucilate sventolano bandiere tricolori.

La cittadinanza, per le strade, nei caffè, nei pubblici ritrovi, commenta le ultime notizie, diffuse dalle edizioni speciali dei giornali, con sempre crescente entusiasmo.

Il distretto militare è affollatissimo di giovani. I popolani improvvisano fervide dimostrazioni patriottiche.

### I giorni dal 24 al 28 maggio devono considerarsi festivi

ROMA, 23 (a. s.) - Oggi è stato firmato da S. M. il Re un decreto, col quale si dispone che, a tutti gli effetti dell'adempiimento delle obbligazioni civili e commerciali, sono considerati festivi i cinque giorni consecutivi a partire dal 24 maggio corr.

### La Direzione Romana dell'Azione Cattolica ai cattolici romani

ROMA, 22 (n. t. p.) - I giornali recano che la Direzione Romana dell'Azione Cattolica, ha votato da ordine del giorno affermando essere dovere dei cattolici italiani di affrontare l'evento, cui la Patria è chiamata per il raggiungimento delle nazionali aspirazioni e dei nuovi destini.

L'ordine del giorno invoca la provvidenza per la vittoria della armi italiane, la quale sarà duratura, la pacificazione dei popoli in base alla giustizia ed al principio della nazionalità ed assicura il libero cammino verso le conquiste della civiltà cristiana.

### Decreti di carattere economico

ROMA, 23 (a. s.) - Fra i decreti firmati stamane da S. Maestà il Re, due riguardano provvedimenti di carattere economico, intesi ad agevolare il credito nel periodo della guerra.

Col 1° di questi decreti vengono aumentate le anticipazioni consentite a favore delle casse di risparmio ordinarie e verso pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e cartelle fondiarie e si ammettono a garanzia di siffatte operazioni anche le delegazioni sulla sovrappiosta e sui contributi consorziali, rilasciate da province, comuni e consorzi.

Le Società cooperative di credito e Casse rurali cooperative che ricevono depositi a risparmio avranno facoltà di ricorrere per anticipazioni al detto fondo di biglietti, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie delle Casse di risparmio ordinarie.

Col 2° degli accennati decreti è autorizzato l'aumento, fino a 40 milioni del capitale del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, costituito, a tenore del R. decreto 20 dicembre 1914 dai tre Istituti di emissione, da alcune Casse di risparmio del Monte dei Paschi di Siena e dall'Istituto delle Opere Pie di S. Paolo in Torino.

A formare l'aumento del detto capitale potranno contribuire altre Casse di risparmio, e, occorrendo, Istituti di credito ordinario e popolare. Così le operazioni del Consorzio potranno raggiungere complessivamente la somma di 400 milioni di lire, ma non dovranno eccedere dieci volte il valore del capitale versato. E le operazioni, sin qui limitate allo sconto di cambiali con la garanzia di titoli industriali, potranno estendersi anche alla ammissione del pegno di materie prime provenienti dall'estero, ed anche di materie semi-manufatte e manifatte, non soggette a sensibili oscillazioni di prezzo né a facile deperimento.

Il Consorzio potrà pure scontare: Note di pegno di magazzini generali legali, società e ditte industriali, senza la garanzia sussidiaria del pegno di titoli e di mercanzie, purché le cambiali stesse

### Per l'eventuale limitazione dei servizi telegrafici e telefonici

ROMA, 23 (a. s.) - Sua Maestà il Re ha firmato oggi il seguente decreto: Vista la legge 22 maggio 1915, n.º 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Stentato il Consiglio dei ministri; Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per le Poste e Telegrafi, d'accordo coi ministri dell'Interno, degli Esteri, delle Colonie, della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1º - Il Governo del Re ha facoltà di sospendere, modificare o limitare il servizio telegrafico, telefonico e radiotelegrafico interno e con l'estero, come riterrà opportuno.

Art. 2º - Il Governo del Re ha facoltà di fare interrompere l'esercizio delle linee telegrafiche, appartenenti a province, comuni e società private, e, sercanti ferrovie e tramvie, come pure di far sospendere da funzionari dello Stato l'esercizio di dette linee e di far chiudere al servizio pubblico gli uffici telegrafici, serventi le linee medesime.

Art. 3º - Le disposizioni del regolamento del servizio in guerra, parte 2ª, servizio delle intendenze, servizio telegrafico, approvato con R. Decreto 5 dicembre 1895, n.º 114, e modificato col R. Decreto 10 giugno 1906 n.º 423; 10 dicembre 1908 n.º 791 e 22 novembre 1914 n.º 1425 sono estese al servizio telefonico in quanto sono applicabili.

Dato a Roma, il 23 maggio 1915. Vittorio Emanuele Salandra - Riccio - Sonnino - Martini - Zupelli - Viale - Ciuffelli.

### Straordinari provvedimenti di pubblica sicurezza

ROMA, 23 (a. s.) - Sua Maestà il Re ha firmato oggi il seguente decreto. In virtù dei poteri straordinari, conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915 n.º 671;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto coi ministri della Guerra e della Marina;

Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1º - Le disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza e nei relativi regolamenti non temporaneamente modificate come segue:

Art. 2º - Senza pregiudizio nelle disposizioni di cui agli articoli 243 e seguenti del codice penale per l'Esercito e agli articoli 597 e seguenti del codice penale militare marittimo, la direzione dei servizi di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, e l'esercizio del poter straordinario consentiti col presente e con qualunque altro decreto legge dello Stato in materia di pubblica sicurezza, potranno essere costituiti i comandanti militari o commissari civili e militari, per quanto si riferisca ai servizi di pubblica sicurezza, dipenderanno dai detti comandanti militari o commissari civili.

Art. 3º - Sono vietate le riunioni pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare con o senza armi e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono a tali effetti ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate e per lo scopo della riunione o del tenore da svolgersi.

Tale divieto può applicarsi anche agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore ad un mese o con l'ammenda non inferiore a L. 50.

Art. 4º - Nei casi di perturbamento nell'ordine pubblico e di grave pericolo per esso, le associazioni di qualsiasi genere che lo abbiano determinato e preparato e che in qualunque modo abbiano preso parte, possono essere immediatamente sciolte, i locali potranno essere perquisiti e chiusi, e cartelle, registri e gli altri oggetti mobili potranno essere sequestrati.

### Decreti di carattere economico

ROMA, 23 (a. s.) - Fra i decreti firmati stamane da S. Maestà il Re, due riguardano provvedimenti di carattere economico, intesi ad agevolare il credito nel periodo della guerra.

Col 1° di questi decreti vengono aumentate le anticipazioni consentite a favore delle casse di risparmio ordinarie e verso pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e cartelle fondiarie e si ammettono a garanzia di siffatte operazioni anche le delegazioni sulla sovrappiosta e sui contributi consorziali, rilasciate da province, comuni e consorzi.

Le Società cooperative di credito e Casse rurali cooperative che ricevono depositi a risparmio avranno facoltà di ricorrere per anticipazioni al detto fondo di biglietti, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie delle Casse di risparmio ordinarie.

Col 2° degli accennati decreti è autorizzato l'aumento, fino a 40 milioni del capitale del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, costituito, a tenore del R. decreto 20 dicembre 1914 dai tre Istituti di emissione, da alcune Casse di risparmio del Monte dei Paschi di Siena e dall'Istituto delle Opere Pie di S. Paolo in Torino.

A formare l'aumento del detto capitale potranno contribuire altre Casse di risparmio, e, occorrendo, Istituti di credito ordinario e popolare. Così le operazioni del Consorzio potranno raggiungere complessivamente la somma di 400 milioni di lire, ma non dovranno eccedere dieci volte il valore del capitale versato. E le operazioni, sin qui limitate allo sconto di cambiali con la garanzia di titoli industriali, potranno estendersi anche alla ammissione del pegno di materie prime provenienti dall'estero, ed anche di materie semi-manufatte e manifatte, non soggette a sensibili oscillazioni di prezzo né a facile deperimento.

Il Consorzio potrà pure scontare: Note di pegno di magazzini generali legali, società e ditte industriali, senza la garanzia sussidiaria del pegno di titoli e di mercanzie, purché le cambiali stesse

### Per l'eventuale limitazione dei servizi telegrafici e telefonici

ROMA, 23 (a. s.) - Sua Maestà il Re ha firmato oggi il seguente decreto: Vista la legge 22 maggio 1915, n.º 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Stentato il Consiglio dei ministri; Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per le Poste e Telegrafi, d'accordo coi ministri dell'Interno, degli Esteri, delle Colonie, della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1º - Il Governo del Re ha facoltà di sospendere, modificare o limitare il servizio telegrafico, telefonico e radiotelegrafico interno e con l'estero, come riterrà opportuno.

Art. 2º - Il Governo del Re ha facoltà di fare interrompere l'esercizio delle linee telegrafiche, appartenenti a province, comuni e società private, e, sercanti ferrovie e tramvie, come pure di far sospendere da funzionari dello Stato l'esercizio di dette linee e di far chiudere al servizio pubblico gli uffici telegrafici, serventi le linee medesime.

Art. 3º - Le disposizioni del regolamento del servizio in guerra, parte 2ª, servizio delle intendenze, servizio telegrafico, approvato con R. Decreto 5 dicembre 1895, n.º 114, e modificato col R. Decreto 10 giugno 1906 n.º 423; 10 dicembre 1908 n.º 791 e 22 novembre 1914 n.º 1425 sono estese al servizio telefonico in quanto sono applicabili.

Dato a Roma, il 23 maggio 1915. Vittorio Emanuele Salandra - Riccio - Sonnino - Martini - Zupelli - Viale - Ciuffelli.

### Straordinari provvedimenti di pubblica sicurezza

ROMA, 23 (a. s.) - Sua Maestà il Re ha firmato oggi il seguente decreto. In virtù dei poteri straordinari, conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915 n.º 671;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto coi ministri della Guerra e della Marina;

Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1º - Le disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza e nei relativi regolamenti non temporaneamente modificate come segue:

Art. 2º - Senza pregiudizio nelle disposizioni di cui agli articoli 243 e seguenti del codice penale per l'Esercito e agli articoli 597 e seguenti del codice penale militare marittimo, la direzione dei servizi di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, e l'esercizio del poter straordinario consentiti col presente e con qualunque altro decreto legge dello Stato in materia di pubblica sicurezza, potranno essere costituiti i comandanti militari o commissari civili e militari, per quanto si riferisca ai servizi di pubblica sicurezza, dipenderanno dai detti comandanti militari o commissari civili.

Art. 3º - Sono vietate le riunioni pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare con o senza armi e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono a tali effetti ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate e per lo scopo della riunione o del tenore da svolgersi.

Tale divieto può applicarsi anche agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore ad un mese o con l'ammenda non inferiore a L. 50.

Art. 4º - Nei casi di perturbamento nell'ordine pubblico e di grave pericolo per esso, le associazioni di qualsiasi genere che lo abbiano determinato e preparato e che in qualunque modo abbiano preso parte, possono essere immediatamente sciolte, i locali potranno essere perquisiti e chiusi, e cartelle, registri e gli altri oggetti mobili potranno essere sequestrati.

### Decreti di carattere economico

ROMA, 23 (a. s.) - Fra i decreti firmati stamane da S. Maestà il Re, due riguardano provvedimenti di carattere economico, intesi ad agevolare il credito nel periodo della guerra.

Col 1° di questi decreti vengono aumentate le anticipazioni consentite a favore delle casse di risparmio ordinarie e verso pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e cartelle fondiarie e si ammettono a garanzia di siffatte operazioni anche le delegazioni sulla sovrappiosta e sui contributi consorziali, rilasciate da province, comuni e consorzi.

Le Società cooperative di credito e Casse rurali cooperative che ricevono depositi a risparmio avranno facoltà di ricorrere per anticipazioni al detto fondo di biglietti, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie delle Casse di risparmio ordinarie.

Col 2° degli accennati decreti è autorizzato l'aumento, fino a 40 milioni del capitale del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, costituito, a tenore del R. decreto 20 dicembre 1914 dai tre Istituti di emissione, da alcune Casse di risparmio del Monte dei Paschi di Siena e dall'Istituto delle Opere Pie di S. Paolo in Torino.

A formare l'aumento del detto capitale potranno contribuire altre Casse di risparmio, e, occorrendo, Istituti di credito ordinario e popolare. Così le operazioni del Consorzio potranno raggiungere complessivamente la somma di 400 milioni di lire, ma non dovranno eccedere dieci volte il valore del capitale versato. E le operazioni, sin qui limitate allo sconto di cambiali con la garanzia di titoli industriali, potranno estendersi anche alla ammissione del pegno di materie prime provenienti dall'estero, ed anche di materie semi-manufatte e manifatte, non soggette a sensibili oscillazioni di prezzo né a facile deperimento.

Il Consorzio potrà pure scontare: Note di pegno di magazzini generali legali, società e ditte industriali, senza la garanzia sussidiaria del pegno di titoli e di mercanzie, purché le cambiali stesse

### Per l'eventuale limitazione dei servizi telegrafici e telefonici

ROMA, 23 (a. s.) - Sua Maestà il Re ha firmato oggi il seguente decreto: Vista la legge 22 maggio 1915, n.º 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Stentato il Consiglio dei ministri; Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per le Poste e Telegrafi, d'accordo coi ministri dell'Interno, degli Esteri, delle Colonie, della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1º - Il Governo del Re ha facoltà di sospendere, modificare o limitare il servizio telegrafico, telefonico e radiotelegrafico interno e con l'estero, come riterrà opportuno.

Art. 2º - Il Governo del Re ha facoltà di fare interrompere l'esercizio delle linee telegrafiche, appartenenti a province, comuni e società private, e, sercanti ferrovie e tramvie, come pure di far sospendere da funzionari dello Stato l'esercizio di dette linee e di far chiudere al servizio pubblico gli uffici telegrafici, serventi le linee medesime.

Art. 3º - Le disposizioni del regolamento del servizio in guerra, parte 2ª, servizio delle intendenze, servizio telegrafico, approvato con R. Decreto 5 dicembre 1895, n.º 114, e modificato col R. Decreto 10 giugno 1906 n.º 423; 10 dicembre 1908 n.º 791 e 22 novembre 1914 n.º 1425 sono estese al servizio telefonico in quanto sono applicabili.

Dato a Roma, il 23 maggio 1915. Vittorio Emanuele Salandra - Riccio - Sonnino - Martini - Zupelli - Viale - Ciuffelli.

### Straordinari provvedimenti di pubblica sicurezza

ROMA, 23 (a. s.) - Sua Maestà il Re ha firmato oggi il seguente decreto. In virtù dei poteri straordinari, conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915 n.º 671;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto coi ministri della Guerra e della Marina;

Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1º - Le disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza e nei relativi regolamenti non temporaneamente modificate come segue:

Art. 2º - Senza pregiudizio nelle disposizioni di cui agli articoli 243 e seguenti del codice penale per l'Esercito e agli articoli 597 e seguenti del codice penale militare marittimo, la direzione dei servizi di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, e l'esercizio del poter straordinario consentiti col presente e con qualunque altro decreto legge dello Stato in materia di pubblica sicurezza, potranno essere costituiti i comandanti militari o commissari civili e militari, per quanto si riferisca ai servizi di pubblica sicurezza, dipenderanno dai detti comandanti militari o